



Decreto Dirigenziale n. 156 del 14/09/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 8). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AGGIORNAMENTO. DITTA: "BETON CAMPANIA" S.R.L. . ATTIVITA': PRODUZIONE CALCESTRUZZI, FRANTUMAZIONE INERTI. SEDE OPERATIVA: MORRA DE SANCTIS, S. S. OFANTINA, KM 4+00, S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con D. D. 18 aprile 2012, n. 68, in favore del gestore in oggetto è stata rilasciata autorizzazione emessa ai sensi dell'art. 269⁸ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., per lo stabilimento di PRODUZIONE CALCESTRUZZI, FRANTUMAZIONE INERTI, sito in Morra De Sanctis, fraz. Banzano, S. S. "Ofantina", km 4+00, s. n.;
- CHE, a firma di professionista adeguatamente titolato ed abilitato, sono stati acquisiti al prot. n. 0537911 del 12 luglio 2012 esiti tecnici di messa a regime, ove sono esposti valori diversi e maggiori di quelli stabiliti dall'autorizzazione rilasciata con il citato D. D. n. 68/2012, avanzandone implicita domanda di aggiornamento per rimodulazione dei dati d'emissione, in conformità ai valori risultanti dai predetti esiti, nonché per la correzione di un mero refuso occorso nella composizione elettronica;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
 - a) è anteriore al 1988, secondo la definizione dell'art 268, lett. "i" D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - b) è a regime, come da precedente autorizzazione, che cesserà i propri effetti contestualmente all'adozione del presente provvedimento autorizzativo;
- CHE dal nuovo schema, come riproposto con la domanda di rimodulazione, non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;

RITENUTO:

- potersi pertanto procedere, ai sensi dell'art. 269⁸ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in conformità alla richiesta, alla rimodulazione dei dati d'emissione, per lo stabilimento di PRODUZIONE CALCESTRUZZI E FRANTUMAZIONE INERTI, sito in Morra De Sanctis, s. s. "Ofantina", km 4+00, s. n.;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 5) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 6) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 7) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 9) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 10) la D.G.R. 8 settembre 2011, n. 447;
- 11) la D.G.R. 30 dicembre 2011, n. 839;
- 12) il D. D. 18 aprile 2012, n. 68;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente Settore, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che supera e sostituisce il D. D. 18 aprile

2012, n. 68;

- 2) di rilasciare alla ditta "BETON CAMPANIA" S.R.L., ai sensi dell'art. 269⁸ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento di PRODUZIONE CALCESTRUZZI E FRANTUMAZIONE INERTI, sito in Morra De Sanctis, s. s. "Ofantina", km 4+00, s. n.;
- 3) di rimodulare, in conformità a quelli comunicati dal gestore, i dati d'emissione, valutati dall'ufficio con esito favorevole – anche perché al di sotto dei limiti di legge – riportandoli in unico, apposito allegato;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza annuale dalla già intervenuta messa a regime – durante la normale attività e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamenti per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - f) per le fasi produttive da cui si originano, manipolano, trasportano, caricano, scaricano, miscelano prodotti inerti e/o polverulenti, adottare sempre i dispositivi e le misure atte al contenimento delle emissioni diffuse (D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte I dell'allegato V alla parte quinta);
 - g) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - h) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:
 - I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento produttivo e dei sistemi d'abbattimento;
 - III) rapporti di loro manutenzione, eseguita secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - i) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
 - j) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dello stabilimento in altro sito;
 - k) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento stesso e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di precisare inoltre che:
 - a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
 - b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun condotto superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - c) ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 6) di puntualizzare ulteriormente che:
 - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, inoltre, l'autorizzazione potrà esser sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando

l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

- 7) di doversi procedere al rinnovo della presente autorizzazione, rilasciata con validità quindicennale e con immutata decorrenza, producendo la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza;
- 8) di confermare che è demandato all'A.R.P.A.C. accertare, entro sei mesi dalla data di messa a regime, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite di cui agli schemi riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze;
- 9) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 10) di specificare espressamente – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 11) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 12) di notificare il presente provvedimento alla ditta "BETON CAMPANIA" S.R.L., sede di Morra De Sanctis, S. S. "Ofantina", km 4+00, s. n.;
- 13) d'inviarlo in copia al Sindaco del Comune di Morra De Sanctis, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C. – Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 14) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)